



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 1953 / 2024

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS.152/2006 ALLA DITTA INFANTI DE FAVERI SNC PER L'IMPIANTO SITO IN VIA BASSIE 44 IN COMUNE DI PORTOGRUARO (VE). MODIFICA

Il Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- viii. la determinazione n. 262 del 30/01/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024 da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamati:

- i. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- iii. il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020 e ss.mm.ii che reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- iv. le "linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti "Task 01.02.02", approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- v. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- vi. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- vii. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma

- 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”;
- viii. il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;
 - ix. il DM n. 59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
 - x. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
 - xi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
 - xii. la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
 - xiii. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
 - xiv. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
 - xv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 - xvi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
 - xvii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
 - xviii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la circolare n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
 - xix. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

Richiamati:

- i. la parte III sezione II del D.Lgs. 152/2006 recante disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare l'art. 124 del decreto stesso che reca i criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- ii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia”;

- iii. la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque;
- iv. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne "Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Linee Guida applicative";
- v. l'articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque che detta norme in materia di *acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio*;

Richiamati:

- i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- ii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;
- iii. l'art. 268, c. 1, lett. gg-bis del D.Lgs. 152/2006 che definisce i medi impianti di combustione;
- iv. l'art. 269 che disciplina "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti".

Visto che attualmente la ditta è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio prot. n. 37653 del 30.05.2023 per l'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, rilasciata dalla scrivente Amministrazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che con prot. 7533 del 05.02.2024 la Ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio, consistente nella possibilità di:

- inserire di nuove tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi da sottoporre all'operazione di messa in riserva R13 ed Accorpamento R12^{Acc};
- inserire l'attività di selezione e cernita R12^{SC} per i pacchi di batterie al piombo 160601* limitatamente alla separazione della batteria dall'involucro (cassa) esterna al metallo;
- svolgere l'attività di accorpamento R12^{Acc} sul rifiuto 160304 ad oggi utilizzato alla sola messa in riserva R13;
- modificare il layout interno all'impianto;

Visto che con prot. n. 12010 del 20.02.2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi in modalità sincrona convocando la prima riunione in data 21.03.2024;

Considerato che con prot. n. 19074 del 21.03.2024 è stato acquisito il contributo istruttorio di ARPAV UO "Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi – Area Est", nel quale non si rilevano particolari criticità alla modifica proposta dalla ditta;

Visto che in esito alla riunione di verbale prot. n. 21548 del 03.04.2024, la scrivente Amministrazione ha trasmesso con nota prot. n. 21692 del 03.04.2024 la richiesta di documentazione integrativa:

Visto che con prot. n. 28025 del 30.04.2024 la ditta ha trasmesso le integrazioni sopra richieste;

Considerato che l'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011 per le seguenti attività:

- Attività 12.2B "depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva compresa tra 1 mc e 50 mc;

- Attività 34.1B “depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita di carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi fino a 50.000 Kg;
- Attività 44.1B stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa fino a 50.000 Kg.

Dato atto che con prot. n. 28025 del 30.04.2024 la ditta ha trasmesso la dichiarazione da parte del tecnico competente in materia antincendio, che le modifiche proposte non apportano alcuna variazione alle classi dimensionali sopra individuate e pertanto il progetto proposto è in linea con la situazione di prevenzione incendi già in esercizio;

Visto che con nota prot. n. 29381 del 07.05.2024 è stato chiesto agli enti coinvolti, l’espressione dei pareri conclusivi in merito alla documentazione integrativa presentata dalla ditta;

Atteso che nei tempi previsti dalla sopraccitata nota non è pervenuto l’esito dei pareri conclusivi richiesti e pertanto si ritiene l’attività conforme rispetto alle normative di propria competenza;

Visto che con determinazione prot. n. 13617 del 27.02.2024 è stata accertata la non necessità di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della DGRV 1400/2017:

Considerato che l’impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all’Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Considerato altresì che l’attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 40316591000485 emessa da Tua Assicurazioni con scadenza il 16.03.2032 e dalla polizza RCI n. 1/2534/60/780373570 emessa da UnipolSai, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l’anno in corso fino al 31.12.2024.

Dato atto che la Ditta è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO14001:2015 rilasciata il 13/11/2007 e con scadenza il 13/11/2025;

Visto che con nota prot. n. 19953 del 22.04.2021 la ditta ha trasmesso autodichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà del Responsabile Tecnico del possesso dei requisiti nella persona di De Faveri Claudio;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, acquisita al prot. n. 19953/2021, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto che, in accordo con l’istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell’autorizzazione richiesta con istanza prot. n. 7533 del 05.02.2024;

Ritenuto di precisare con l’occasione che l’obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all’art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l’obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Vista inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2023 che ha annullato la prescrizione per cui “*Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell’ambito della regione veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell’art. 3 comma 6 della l.r. 52/2012*”;

Ritenuto pertanto di annullare d’ufficio la prescrizione di cui al punto 35) della determina prot. n. 37653 del 30.05.2023 e di modificare, ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, la prescrizione di cui al punto 44) della determina prot. n. 37653 del 30.05.2023;

Considerato che con prot. n. 23315 del 10.04.2024 è stato acquisito il contributo istruttorio di ARPAV UO "Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est" nel quale si rappresenta che la necessità per un produttore di effettuare un'analisi chimica al fine di della caratterizzazione del rifiuto debba essere stabilita in base a criteri tecnico-scientifici, come illustrato nelle LG SNPA sulla caratterizzazione dei rifiuti e non meramente su base quantitativa;

Ritenuto sulla base del contributo istruttorio sopra citato di modificare il punto 32 del provvedimento di autorizzazione all'esercizio prot. n. 37653 del 30.05.2023, al fine di adeguarlo alle previsioni delle succitate linee guida;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 27.09.2024, risulta rispettato;

DETERMINA

1. La ditta Infanti & De Faveri (C.F. 02527860270), con sede legale in Via Bassie 44 30020 Portogruaro (VE), è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-25-26 della L. R. 3/2000 alla realizzazione del progetto di modifica e all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via Bassie 44 30020 Portogruaro (VE), secondo il progetto presentato con nota acquisita al prot. 7533 del 05.02.2024 e alle successive integrazioni citate in premessa, per le attività di cui al successivo punto 16, nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
2. A far data dall'avvio dell'esercizio provvisorio di cui al successivo punto 7, l'autorizzazione prot. n. 37653 del 30.05.2023 è sostituita dal presente provvedimento e dalla medesima data la ditta ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni nella gestione dell'impianto.
3. Il presente provvedimento ha validità fino al **16.03.2032** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
4. L'inizio dei lavori descritti relativi al progetto presentato deve avvenire **entro 1 anno** dalla data del presente provvedimento e l'impianto con la nuova configurazione deve essere messo in esercizio **entro 3 anni** dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza automatica dello stesso. Eventuale proroga potrà essere concessa su motivata istanza.
5. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.
6. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione.
7. L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinata alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
 - a. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
 - b. collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;
 - c. attestazione dell'adempimento alle prescrizioni del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi;
 - d. data di avvio dell'impianto;
 - e. piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;
 - f. autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di

lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;

8. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate alla Scrivente Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.
9. **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare alla Scrivente Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L. R. 3/2000. Il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L. R. 3/2000.
10. **Nei successivi 90 giorni** verrà data comunicazione da parte della Scrivente Amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al precedente punto, e il presente provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo, ai sensi dell'art. 26 della L. R. 3/2000. A tal fine la nota dovrà essere conservata unitamente al provvedimento. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e della valutazione sopra riportata, la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.

Garanzie finanziarie

11. L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte della Scrivente Amministrazione, della fideiussione prestata ai sensi dei punti successivi.
12. La ditta con anticipo di **almeno 30 giorni** rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto secondo la modifica approvata con il presente provvedimento, deve presentare le garanzie finanziarie dovute ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello** trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta garanzia finanziaria deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Dovrà altresì essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) in corso di validità.
13. Il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
14. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e le quietanze di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
15. Il rinnovo della certificazione UNI EN ISO14001:2015 deve essere trasmesso **entro 30 giorni** da ciascuna scadenza, ovvero i massimali delle garanzie finanziarie dovranno essere adeguati nel medesimo termine.

RIFIUTI

16. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R12^{SC}: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento, come specificato nella **tabella 3** allegata al presente provvedimento;

R12^{EI}: Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici EER, di rifiuti destinati a recupero;

R12^{ACC} Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice EER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni;

R12^{MI} Miscelazione in deroga e non in deroga all'art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, intesa come unione tra partite di:

- rifiuti pericolosi aventi differente codice EER ma analoghe caratteristiche di pericolo;
- rifiuti non pericolosi aventi diverso codice EER ma medesime caratteristiche chimico fisiche merceologiche;

R12^{RV}: Riduzione volumetrica di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico- fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: Deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto e destinati allo smaltimento.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
- Le operazioni R12^{MI} in deroga e non in deroga ammesse ai sensi dell'art. 187 c. 1, le frazioni e i codici EER in uscita, sono quelle riportate nella **tabella 2** allegata al presente provvedimento.
- Le operazioni R12^{SC} ammesse e le frazioni ottenute sono quelle riportate nella **tabella 3** allegata al presente provvedimento.
- La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi, *in fase di trattamento* e/o prodotti), non può superare le **1.155 tonnellate**, distinto in **410 tonnellate** di rifiuti pericolosi (ricevuti da terzi e/o prodotti) e **745 tonnellate** di rifiuti non pericolosi. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata, all'altezza massima di cui al punto 21, nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.
- L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare 3 metri;
- La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate è indicata nella tabella seguente:

Operazioni	Potenzialità massima	
	(t/giorno)	(t/anno)
R12 ^{SC}	100	36000
R12 ^{AC}	100	
R12 ^{MI} in deroga e non in deroga	140	
R12 ^{RV} mediante benna semimovente/ossitaglio	72	
R12 ^{RV} mediante pressa verticale	12	
R12 ^{RV} mediante cesoia	16	

--	--	--

Prescrizioni operazioni

23. L'operazione di recupero R12^{EI}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici EER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice EER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
24. L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti di cui alla **tabella 3** allegata al presente provvedimento, per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice CER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie. -
25. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
26. L'operazione di R12^{MI}, consistente nella miscelazione in deroga e non in deroga all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006, è consentita, per i rifiuti riportati nella **tabella 2** allegata al presente provvedimento.
27. Non possono essere sottoposti a miscelazione rifiuti che hanno già subito tale trattamento; a tal fine la ditta dovrà accertarsi che i rifiuti conferiti in impianto con il CER 19.12.xx e destinati alla miscelazione, non siano stati sottoposti ad operazioni volte a riunire rifiuti di diversa origine.
28. Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire ai sensi della D.G.R.V 119/2018 e del D.Lgs n. 152/2006 art. 187.
29. Per ogni gruppo di miscelazione di cui alla **tabella 2**, dovrà essere annotato nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti e nei FIR, nello spazio annotazioni, la tipologia di rifiuti prodotti ed in particolare:
 - per i gruppi di miscele 1 e da "2A" a "2E", la tipologia dei metalli esitanti dalla miscelazione;
 - per il gruppo di miscela 7 "RAEE P", la classe di raggruppamento;
 - per il gruppo di miscela 11, deve essere inserita la dicitura "batterie varie".
30. Le operazioni di adeguamento volumetrico R12^{RV} mediante pressatura potranno essere effettuate solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.
31. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
32. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
33. Gli oli devono essere gestiti secondo le disposizione di cui all'art. 216 -bis del D.Lgs n. 152/2006.
34. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

35. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto,svolta ai sensi della DGRV n. 119 del 07.02.2018 che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali

caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.

36. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
37. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
38. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
39. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti in ingresso possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
 - CER 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica.
40. I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore metallico, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitura "cavi elettrici".
41. Per i cavi elettrici dismessi codificati con codici CER "non a specchio" ricevuti in impianto, oltre alla verifica della scheda di omologa di cui ai punti 24, 25 e 26, dovrà essere eseguito il controllo consistente nell'analisi visiva che escluda la presenza di sostanze quali oli – grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina esterna del cavo. Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostanze pericolose) potranno essere ricevuti in impianto; diversamente andranno respinti dandone contestualmente comunicazione alla Città metropolitana di Venezia ed alla Provincia di provenienza del rifiuto;
42. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012.
43. Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinata alla preventiva presentazione a questa Amministrazione dell'attestazione di Iscrizione al Centro di Coordinamento di cui all'art. 33 c. 2 del D.lgs 49/2014.

44. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12, fatto salvo quanto riportato al punto 27, potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
45. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinazione in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
46. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
47. I rifiuti riportanti stato fisico polverulento dovranno essere contenuti in imballi muniti di copertura, l'imballo di trasporto dovrà essere usato utilizzato anche per il deposito.
48. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
49. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
50. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

Prescrizioni rifiuti prodotti

51. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) e/o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 20, sono riportati nella tabella seguente:

Codice EER	Descrizione
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160602*	Batterie al nichel-cadmio

160604	Batterie alcaline
160605	Altre batterie e accumulatori
150104	Imballaggi metallici

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco sopra riportato, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 20. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.

52. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
53. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti le **tabella A dell'Allegato 1**.
54. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti anche la **tabella B dell'Allegato 1**.
55. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
56. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
57. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

58. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi con stato fisico liquido o fangoso nell'area A01 potrà avvenire in modo variabile e a seconda delle necessità della ditta nell'ottica di una più facile gestione, purché siano garantite le corrette modalità di stoccaggio, l'adeguata separazione tra le tipologie di rifiuto e l'utilizzo di cartellonistica ben visibile che ne permetta l'identificazione.
59. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
60. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
61. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere

chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12SC.

62. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
63. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
64. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
65. La messa in riserva dei rifiuti soggetti a potenziale dilavamento meteorico dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
66. Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice CER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
67. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 50 cm inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.
68. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
69. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
70. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
71. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
72. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **365 giorni** nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
73. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.
74. I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola operazione R13 dovranno essere avviati a impianti che ne effettuano lo smaltimento o recupero finale.
75. La ditta è autorizzata a ricevere rifiuti costituiti da batterie al piombo (EER 160601*) oltre che da produttori iniziali, anche da impianti di stoccaggio autorizzati (che ne effettuano lo stoccaggio R13 in piccole quantità), effettuando a sua volta operazioni di stoccaggio R13 al fine di consentire

l'accumulo di quantitativi idonei alla spedizione verso l'impianto di destino finale per la produzione di nuovi accumulatori.

Emissioni diffuse

76. La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 alle emissioni diffuse provenienti dall'attività citata in premessa come descritta nel progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.
- a Sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse provenienti dall'attività di ossitaglio di rottami ferrosi esercitate in impianto.
 - a. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1 nelle fasi di movimentazione dei rifiuti e dei cessati rifiuti da essi derivati dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
 - 1) le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti degli automezzi dovranno essere opportunamente pavimentate e periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione di polveri;
 - 2) dovrà essere mantenuta una barriera arborea perimetrale allo stabilimento secondo modalità stabilite dal Comune competente per territorio;
 - 3) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le ore di funzionamento del carrello di aspirazione delle emissioni derivanti dall'attività di ossitaglio, comprensive della data e degli orari di inizio e fine impiego;
 - 4) al fine di minimizzare la dispersione di polveri, i rifiuti in forma polverulenta messi a riserva nello stabilimento non devono essere travasati dai contenitori con il quale vengono approvvigionati.

Scarichi

77. L'autorizzazione di cui al punto 1 costituisce anche autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge l'attività di cui al punto 6 dell'allegato F alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
78. L'autorizzazione costituisce, a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06, anche autorizzazione al seguente scarico:

Identificazione punto di scarico	Ricettore (tipo di condotta e/o corpo idrico superficiale)	Provenienza (superficie di pertinenza della rete di colletta mento)
S3(pozzetto fiscale)	Confluenza S _{3/4} in canale Bassie	Acque di prima pioggia previo trattamento di sedimentazione, disoleazione e trattamento chimico - fisico
S4 (pozzetto fiscale)	Confluenza S _{3/4} in canale Bassie	Acque di seconda pioggia previo trattamento di sedimentazione e disoleazione

79. Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'Allegato B alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
80. La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità i pozzetti di campionamento posti immediatamente a monte del punto di confluenza degli scarichi di prima e seconda pioggia,

che devono essere forniti di idonea chiusura e provvisti di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza dei pozzetti fiscali dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.

81. Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
82. Almeno ogni 180 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, ferro, zinco, rame, nichel, piombo, alluminio, tensioattivi totali e idrocarburi totali e Saggio di tossicità acuta.
83. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno dieci anni dalla loro data.
84. Ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza del presente provvedimento, dovrà essere effettuata, da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito con le caratteristiche descritte al precedente p.to 74, valutando almeno i parametri di cui al medesimo punto; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, entro 7 giorni dalla data di emissione.
85. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

Prescrizioni generali

86. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
87. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
88. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
89. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
90. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.

91. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
92. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
93. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
94. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
95. La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
96. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
97. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
98. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
99. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
100. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Portogruaro (VE) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
101. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
102. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e

anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

103. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
104. Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l' altezza massima dei cumuli di rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
105. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
106. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
107. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta Infanti & De Faveri e per la trasmissione alla Regione Veneto, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di PORTOGRUARO VE, all'Ulss 4 Veneto Orientale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D01_rev02

Tabella n. 1 EER e operazioni autorizzate.

EER	DESCRIZIONE	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 MI	R13	D15
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	X			X	
020108 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose			X		X	X	
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08			X			X	
020110	rifiuti metallici		X	X		X	X	
030101	scarti di corteccia e sughero			X		X	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			X			X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		X	X		X	X	
060101 *	acido solforico e acido solforoso			X		X	X	
070213	Rifiuti plastici		X	X			X	
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti					X	X	
080111 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X		X	X	
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelli di cui alla voce 08011 *			X			X	
080113 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X		X	X	
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13			X			X	
080115 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X		X	X	
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15			X			X	
080117 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X		X	X	
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17			X			X	
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X			X	
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19						X	
080121 *	residui di pittura o di sverniciatori			X		X	X	
080201	Polveri di scarti di rivestimenti			X			X	
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose			X			X	
080317 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose			X			X	

Tabella n. 1 EER e operazioni autorizzate.

EER	DESCRIZIONE	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 MI	R13	D15
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17			X			X	
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X			X	
090101*	Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa			X			X	
090104*	Soluzioni di fissaggio			X			X	
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			X			X	
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)						X	
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato						X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi			X			X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			X			X	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X	X			X	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X	X			X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			X			X	
120109 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni						X	
120112*	Cere e grassi esauriti			X			X	
120114 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose						X	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14						X	
120116 *	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose						X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16						X	
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili			X			X	
120120*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose			X			X	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20						X	
120199	rifiuti non specificati altrimenti		X	X			X	
120301 *	soluzioni acquose di lavaggio						X	
130105 *	emulsioni non clorurate			X		X	X	
130109 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati			X		X	X	
130110 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			X		X	X	
130111 *	oli sintetici per circuiti idraulici			X		X	X	
130112 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili			X		X	X	
130113 *	altri oli per circuiti idraulici			X		X	X	
130204 *	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati			X		X	X	

Tabella n. 1 EER e operazioni autorizzate.

EER	DESCRIZIONE	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 MI	R13	D15
130205 *	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati			X		X	X	
130206 *	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione			X		X	X	
130207 *	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili			X		X	X	
130208 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione			X		X	X	
130306*	Oli minerali isolanti e termo conduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301			X		X	X	
130307*	Oli minerali isolanti e termo conduttori non clorurati			X		X	X	
130308*	Oli sintetici isolanti e oli termo conduttori			X		X	X	
130309 *	oli isolanti e oli termo conduttori, facilmente biodegradabili			X		X	X	
130310 *	altri oli isolanti e oli termo conduttori			X		X	X	
130403 *	oli di sentina da un altro tipo di navigazione			X		X	X	
130501 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua			X		X	X	
130502 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua			X		X	X	
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua			X		X	X	
130507 *	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua			X		X	X	
130701*	Olio combustibile e carburante diesel						X	
130703*	Altri carburanti, comprese le miscele						X	
130802 *	altre emulsioni			X		X	X	
140603 *	altri solventi e miscele di solventi			X		X	X	
150101	imballaggi di carta e cartone		X	X		X	X	
150102	Imballaggi in plastica	X		X			X	
150103	imballaggi in legno					X	X	
150104	imballaggi metallici	X		X	X	X	X	
150105	Imballaggi di materiali compositi	X					X	
150106	Imballaggi in materiali misti	X		X			X	
150107	Imballaggi in vetro			X			X	
150110 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			X	X	X	X	
150111 *	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti			X		X	X	
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			X			X	
150203	Assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*			X			X	
160103	Pneumatici fuori uso	X		X			X	

Tabella n. 1 EER e operazioni autorizzate.

EER	DESCRIZIONE	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 MI	R13	D15
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose			X		X	X	
160107 *	filtri dell'olio			X		X	X	
160112	Pastiglie per freni, diversi da quelli di cui alla voce 160111			X			X	
160113 *	liquidi per freni			X		X	X	
160114 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose			X		X	X	
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114			X			X	
160116	serbatoi per gas liquefatto			X		X	X	
160117	metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X	
160118	metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X	
160119	plastica	X		X			X	
160120	Vetro			X		X	X	
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce da 160107 a 160111, 160113 e 160114			X			X	
160122	componenti non specificati altrimenti	X		X			X	
160199	Rifiuti non specificati altrimenti - sedili			X			X	
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB						X	
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi HCFC, HFC						X	
160213 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12					X	X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 0209 a 16 02 13	X		X		X	X	
160215 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso					X	X	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso , diverse da quelli di cui alla voce 16 02 15	X		X			X	
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose			X			X	
160304	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303- (scarti di fabbrica della produzione di pannelli e scarti dell' industria del mobile e del settore nautico)			X			X	
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose			X			X	
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) , contenenti sostanze pericolose			X		X	X	
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi di quelli di cui alla voce 160504*			X			X	
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508			X			X	

Tabella n. 1 EER e operazioni autorizzate.

EER	DESCRIZIONE	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 MI	R13	D15
160601 *	batterie al piombo	x		x		x	x	
160602 *	batterie al nichel-cadmio			x		x	x	
160603 *	batterie contenenti mercurio			x		x	x	
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)			x		x	x	
160605	altre batterie e accumulatori			x		x	x	
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata			x			x	
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, indio o platino (tranne 160807)			x			x	
160708 *	rifiuti contenenti oli			x		x	x	
160709 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose			x		x	x	
161001 *	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose			x		x	x	
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001			x			x	
161003*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose			x			x	
170101	cemento			x			x	
170102	Mattoni			x			x	
170103	Mattonelle e ceramiche			x			x	
170201	Legno			x		x	x	
170202	Vetro			x		x	x	
170203	plastica			x			x	
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone			x			x	
170401	rame, bronzo, ottone	x	x	x	x	x	x	
170402	Alluminio		x	x	x	x	x	
170403	Piombo		x	x		x	x	
170404	Zinco		x	x		x	x	
170405	ferro e acciaio	x	x	x	x	x	x	
170406	stagno		x				x	
170407	metalli misti	x	x	x	x	x	x	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	x	x			x	
170603 *	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			x			x	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 1706 03			x			x	
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			x			x	
170903 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose			x			x	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			x			x	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla						x	x

Tabella n. 1 EER e operazioni autorizzate.

EER	DESCRIZIONE	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 MI	R13	D15
	voce 19 08 13							
191001	rifiuti di ferro e acciaio			X		X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi			X		X	X	
191202	metalli ferrosi			X	X	X	X	
191203	metalli non ferrosi			X	X	X	X	
191204	plastica e gomma			X			X	
191205	Vetro			X		X	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			X		X	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		X			X	
200101	carta e cartone			X		X	X	
200121 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					X	X	
200125	oli e grassi commestibili			X			X	
200127 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			X		X	X	
200133 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			X		X	X	
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33			X		X	X	
200135 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1)			X		X	X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X		X		X	X	
200139	Plastica			X			X	
200140	Metalli	X	X	X	X	X	X	
200307	rifiuti ingombranti			X			X	

Tabella n. 2 Classi di miscelazione

CLASSE DI MISCELAZIONE N. 1		
Metalli ferrosi destinati a recupero di materia R4 “riciclo/recupero metalli”		
NON IN DEROGA		
Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
02 01 10	rifiuti metallici	191202 Metalli ferrosi
15 01 04	imballaggi metallici	
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	
16 01 16	serbatoi per gas liquido	
16 01 17	metalli ferrosi	
17 04 05	ferro e acciaio	
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	
19 12 02	metalli ferrosi	
20 01 40	Metalli ferrosi	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 2A		
Rame, bronzo, ottone destinati a recupero di materia R4 “Riciclo/recupero metalli”		
NON IN DEROGA		
Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
02 01 10	rifiuti metallici	191203 Metalli non ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	
19 12 03	metalli non ferrosi	

Tabella n. 2 Classi di miscelazione

20 01 40	metalli	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 2 B		
Alluminio destinato a recupero di materia R4 “riciclo/recupero di metalli”		
NON IN DEROGA		
Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
02 01 10	rifiuti metallici	191203 Metalli non ferrosi
16 01 18	rifiuti non ferrosi	
17 04 02	alluminio	
19 10 02	rifiuti di metallici non ferrosi	
19 12 03	metalli non ferrosi	
20 01 40	metalli	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 2 C		
Piombo destinato a recupero di materia R4 “riciclo/recupero di metalli”		
NON IN DEROGA		
Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
02 01 10	rifiuti metallici	191203 Metalli non ferrosi
16 01 18	rifiuti non ferrosi	
17 04 03	piombo	
19 12 03	metalli non ferrosi	
20 01 40	metalli non ferrosi	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 2 D		
Zinco destinato a recupero di materia R4 “riciclo/recupero di metalli”		
NON IN DEROGA		
Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
02 01 10	rifiuti metallici	191203 Metalli non ferrosi
16 01 18	rifiuti non ferrosi	
17 04 04	zinco	
19 12 03	Metalli non ferrosi	
20 01 40	metalli non ferrosi	

Tabella n. 2 Classi di miscelazione

- CLASSE DI MISCELAZIONE N. 2E		
Metalli non ferrosi misti destinati a recupero di materia R4 “riciclo/recupero di metalli”		
NON IN DEROGA		
Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 01 18	Metalli non ferrosi	191203 Metalli non ferrosi
17 04 07	Metalli misti	
19 12 03	Metalli non ferrosi	
20 01 40	Metalli	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 3		
Legno destinato a recupero di materia R3 “riciclo/recupero di sostanza organica”		
NON IN DEROGA		
Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	19 12 07 legno
15 01 03	Imballaggi in legno	
17 02 01	legno	
19 12 07	legno	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 4		
Vetro destinato a recupero di materia R5 “riciclo/recupero di sostanza inorganica”		
NON IN DEROGA		
Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
CER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 01 20	vetro	19 12 05 vetro
17 02 02	vetro	
19 12 05	vetro	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 5		
Carta e cartone destinati a recupero di materia R3		
NON IN DEROGA		
Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati (limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica)	19 12 01 Carta e cartone
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	
20 01 01	Carta e cartone	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 6		
RAEE NP destinati al recupero di materia R3/R4/R5 presso impianti di trattamento RAEE		

Tabella n. 2 Classi di miscelazione

NON IN DEROGA Miscelazione di rifiuti non pericolosi		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci da 16 02 09 e 16 02 13	16 02 14 o 16 02 16 o 20 01 36 a seconda del codice inserito in maggior quantità nella miscela.
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 7 RAEE P destinati al recupero di materia R3/R4/R5 presso impianti di trattamento RAEE		
IN DEROGA		
CER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti sostanze pericolose diversi di quelli di cui alla voce 16 0209 e 16 02 12	16 02 13* o 20 01 35* a seconda del codice inserito in maggior quantità nella miscela
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diversi di quelli di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi.	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 8 Accumulatori destinati al recupero di materia R4 “riciclo/recupero di metalli”		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 06 01*	Batterie al piombo.	16 06 01* Batterie al piombo
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.	
CLASSE DI MISCELAZIONE N.9 Batterie nichel-cadmio destinate al recupero di materia presso impianti identificati dal Consorzio (R4/R12)		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	16 06 02* Batterie al nichel-cadmio
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 0603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 10 Batterie mercurio destinate al recupero di materia presso impianti identificativi dal consorzio (R4/R12)		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA

Tabella n. 2 Classi di miscelazione

16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	16 06 03*
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alla voce 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Batterie al nichel-cadmio
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 11 Batterie varie destinate al recupero di materia presso impianti identificativi dal consorzio (R4/R12) IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 06 04	Batterie alcaline	19 12 12
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	
20 01 34	Batterie ed accumulatori , diversi di quelli di cui alla voce 20 01 33	

CLASSE DI MISCELAZIONE N. 12 Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R2 IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	19 12 11*
07 03 10*	altri residui di filtrazione	19 12 11*
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici e altre sostanze	19 12 11*
08 01 13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici contenenti solventi organici e altre sostanze pericolose	19 12 11*
08 01 15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	19 12 11*
08 01 17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	19 12 11*
08 01 21*	Residui vernici o di sverniciatori	19 12 11*
CLASSE DI MISCELAZIONE n. 13 Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R9 o comunque al consorzio IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
13 01 05*	Emulsioni non clorurate	13 01 05*
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	13 01 09*
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	13 01 10*
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici	13 01 11*
13 01 12*	Oli sintetici per circuiti idraulici facilmente biodegradabili	13 01 12*
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici	13 01 13*
13 02 04*	Scarti di olio minerale per motori ingranaggi e lubrificazione non clorurati	13 02 04*
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.	13 02 05*

Tabella n. 2 Classi di miscelazione

13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione	13 02 06*
13 02 07*	Olio per motori ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabile	13 02 07*
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*
13 03 06*	Oli minerali isolanti e termo conduttori clorurati diversi da quelli di cui alla voce	13 03 06*
13 03 07*	Oli minerali isolanti e termo conduttori non clorurati	13 03 07*
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e di termo conduttori	13 03 08*
13 03 09*	Oli isolanti e oli termo conduttori facilmente biodegradabile	13 03 09*
13 03 10*	Altri oli isolanti e oli termo conduttori	13 03 10*
13 05 01*	Rifiuti solidi delle camera a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	13 05 01*
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	13 05 02*
13 05 06*	Oli prodotti di separazione olio/acqua	13 05 06*
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	13 05 07*
13 08 02*	Altre emulsioni	13 08 02*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 14		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R3/R4		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
15 01 10*	Imballaggi contenuti residui di sostanze pericolose o contaminati di tali sostanze	19 12 11*
15 01 11*	Imballaggi metalli contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	15 01 11*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 15		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R2		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 01 13*	Liquidi per freni	19 12 11*
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	19 12 11*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 15 a		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R4/R9		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 01 07*	Filtri dell'olio	16 0107*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 16		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R3/R4		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, componenti pericolosi diversi	16 02 13*

Tabella n. 2 Classi di miscelazione

	da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	
16 02 15*	Componenti pericoli rimossi da apparecchiature fuori uso	16 02 15*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 17		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R4		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose	19 12 11*
16 06 01*	Batterie al piombo	16 06 01*
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	16 06 02*
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	16 06 03*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 18		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R9		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 07 08*	Rifiuti contenuti olio	19 12 11*
16 07 09*	Rifiuti contenuti altre sostanze pericolose	19 12 11*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 19		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R2		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 10 01*	Soluzioni acquose di scarto, contenuti sostanze pericolose	19 12 11*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 20		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R5		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 21		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R2		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
20 01 27*	Vernici inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	19 12 11*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 22		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R4		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alla voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 02 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.	20 01 33*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 23		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R3/R4		
IN DEROGA		

Tabella n. 2 Classi di miscelazione

EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi	20 01 35*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 24		
Rifiuti pericolosi diverso EER diversa HP destinazione del rifiuto R9 o comunque al circuito consortile RAEE		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voci 16 02 09 e 16 02 12	20 01 21*
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 25		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R9		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
13 04 03 *	Altri oli di sentina della navigazione	13 04 03 *
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 26		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R2		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi	14 06 03*
CLASSE DI MISCELAZIONE N. 27		
Rifiuti pericolosi stesso EER diversa HP destinazione del rifiuto R2		
IN DEROGA		
EER	DESCRIZIONE	CODICE EER IN USCITA
06 01 01*	Acido solforico e acido solforoso	06 01 01*

EER sottoposti ad Operazione R12^{SC}
Tabella n. 3

EER	DESCRIZIONE	R12^{SC}	Frazioni di rifiuti ottenuti
150102	Imballaggi in plastica	Separazione manuale e/o meccanica delle diverse tipologie o frazioni merceologiche	Rifiuti in plastica divisi per tipologia (film, corpi solidi) e/o specifiche merceologiche
150104	Imballaggi metallici		Metalli ferrosi e non ferrosi
150105	Imballaggi di materiali compositi		Plastica, carta , legno , vetro , metallo
150106	Imballaggi di materiali misti		Plastica, carta , legno , vetro , metallo
160103	Pneumatici fuori uso		Metalli ferrosi e non ferrosi e, gomma
160117	Metalli ferrosi		Metalli ferrosi e non ferrosi
160118	Metalli non ferrosi		Rifiuti metallici e non metallici
160119	Plastica		Rifiuti di plastiche divisi per tipologia (film, corpi solidi) e /o specifiche merceologie
160122	Componenti non specificati altrimenti		Frazioni merceologiche di cui sono costituite le componenti
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da quelle di cui alla voce 16 02 13*		Frazioni merceologiche di cui sono costituite le apparecchiature
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alla voce 16 02 15		Frazioni merceologiche di cui sono costituite le componenti
160601*	Batterie al piombo		Batterie al piombo stesso codice e imballaggio metallico
170401	Rame, ottone e bronzo		Rame, ottone e bronzo e differenti qualità di metallo
170405	Ferro e acciaio		Ferro e differenti frazioni (ferro pesante, lamierino) e acciaio,
170407	Metalli misti		Metalli ferrosi e non ferrosi
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410		Metalli no ferrosi –plastica e gomma
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti , diversi da quelli di cui alla voce 191211		Plastiche, legno metalli , vetro , carta e cartone
200140	Metallo		Metalli ferrosi e non ferrosi
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 20 01 23 20 01 35		Frazioni merceologiche di cui sono costituite le apparecchiature



SEDE LEGALE
Via Delle Industrie n° 29/H int. 7
30020 Marcon (VE)
telefono 041-5385307
fax 041-2527420
e-mail: info@studioamco.it
CF/P.IVA 03163140274
REG. IMPRESE 03163140274
CAP. SOC. euro 10.000,00 I.V.

Regione Provincia Comune
VENETO VENEZIA PORTOGRUARO

INFANTI & DE FAVERI Snc

Sede Impianto via Bassie n. 44 Loc Summaga

Elaborato
MODIFICA DETERMINA n. 1745/2023
PROT. N. 37653 DEL 30.05.2023
Stato di progetto - Layout rifiuti

Tavola
03
Scala
1:250

Rev. 01
Data 18/11/2024

Committente Il Tecnico Ambientale

INFANTI & DE FAVERI s.n.c.
di De Faveri Claudio & C.
30020 PORTOGRUARO (VE)



BARRIERE ACUSTICHE

- H. 5.00 ml BARRIERA ACUSTICA IN ELEMENTI PREFABBRICATI AUTOSTABILI IN CLS CON LECABLOCCO FONOLECA
- H. 3.00 ml BARRIERA ACUSTICA IN MURATURA FACCIAVISTA AUTOPORTANTE CON LECABLOCCO FONOASSORBENTE
- H. 3.00 ml MURO ESISTENTE IN CLS ARMATO H. 2.00 ml E SOPRAELEVAZIONE DI 1.00 ml CON MURATURA IN LECABLOCCO FONOASSORBENTE

VERDE STANDARD
MQ 255

PARCHEGGIO STANDARD
MQ 255

PERCORSO PEDONALE

LIMITE AREA DI STOCCAGGIO

AREE A PARCHEGGIO
MQ 460

AREE A VERDE
388

AREA PERMEABILE
235

ALBERATURE



CONTENITORE-DISTRIBUTORE RIMOVIBILE



AREA PER SCARICO, SELEZIONE E CERNITA, ELIMINAZIONE IMPURITA'



DEPOSITO ATTREZZATURE



AREA OPERATIVA DI SELEZIONE, CERNITA, ELIMINAZIONE IMPURITA'



AREA DI DEPOSITO CONTENITORI VUOTI - NON RIFIUTI



AREA STOCCAGGIO RIFIUTI



SOMMATORIA DI AREE CONTENENTI LA MEDESIMA TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DI RIFIUTO



AREA MESSA IN SICUREZZA MATERIALE RADIOATTIVO EVENTUALMENTE RINVENUTO



SCAFFALI SINGOLI

